

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Motivazione per relationem alla relazione del CTU

*Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di [consulenza](#) tecnica d'ufficio (CTU) di cui dichiarare di condividere il merito.*

NDR: in tal senso Cass.17514/2016; si veda altresì Cass. 14638/2004, secondo cui il giudice di merito può limitarsi a condividere le argomentazioni svolte dal proprio consulente senza essere tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, essendo in tal caso l'obbligo della motivazione assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.

## Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.11.2023, n. 31729

...omissis...

Rilevato

E.S. convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Gela M.D. e la Alleanza XX Assicurazioni SpA (poi XX Italia SpA) per sentir dichiarare la responsabilità delle convenute per la causazione di un incidente stradale di cui rimase vittima quando, investita dall'autovettura condotta dalla M. mentre transitava alla guida di un motociclo, cadde a terra unitamente al ciclomotore sbattendo il viso contro un dissuasore di sosta e riportando lesioni fisiche, per le quali aveva diritto ad un risarcimento pari ad Euro 18.625,54; atteso di aver ricevuto dalla compagnia, nella forma dell'indennizzo diretto, la somma di Euro 7500, agì per ottenere il pagamento del residuo; si costituì la XX Assicurazioni, contestando la dinamica del sinistro ed il quantum richiesto, e propose domanda riconvenzionale perché, riconosciuta la responsabilità esclusiva dell'attrice nella produzione del sinistro, la stessa fosse condannata alla restituzione della somma pagata dalla compagnia a titolo di provvisionale; il Giudice, disposta CTU e acquisite prove testimoniali, accolse parzialmente la domanda principale, ritenendo l'esclusiva responsabilità di M.D. nella produzione del sinistro, ma liquidò somme inferiori a quanto richiesto e a quanto versate a titolo di provvisionale, così accogliendo anche la domanda riconvenzionale della compagnia e condannando l'attrice a restituire alla stessa XX Assicurazioni la somma di Euro 574,12, oltre interessi legali; la E. propose appello lamentando l'erroneità della decisione di primo grado per essersi il Giudice di Pace discostato solo formalmente dalla CTU medica e per averne fatto proprie tutte le sue risultanze, ritenute errate, e per non avere accolto integralmente la domanda di risarcimento del danno morale; insistette sulla domanda di condanna dei convenuti in solido a pagare la somma originariamente richiesta di Euro 11.152,54 previa declaratoria di nullità della CTU per difetto di imparzialità del consulente, per errata quantificazione delle spese mediche e per carenza di qualificazione specialistica del tecnico incaricato in materia di chirurgia plastica ed estetica, e di ammissione di nuova CTU medico-legale affidata ad un medico specialista in chirurgia plastica ed estetica; il Tribunale di Gela, con sentenza del 23/7/2019, ha rigettato l'appello, ritenendo per quanto è ancora qui di interesse: corretta la statuizione del giudice di prime cure che, pur discostandosi da alcune valutazioni del CTU a seguito di ispezione personale della danneggiata, ne ha sostanzialmente fatto proprie tutte le conclusioni; corretta la valutazione del CTU e non tenuto il giudice di primo grado a dar conto in modo specifico delle ragioni che lo avevano indotto a far propri gli argomenti dell'ausiliare, essendo l'obbligo della motivazione assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso; corretta e congrua la quantificazione del danno morale, quale svolta dal giudice di prime cure; avverso la sentenza d'appello, che ha altresì condannato la E. alle spese del grado, la stessa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; la compagnia intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. la ricorrente ha depositato memoria.

#### Considerato

con l'unico motivo di ricorso - violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 112 c.c. - la ricorrente svolge una articolata censura con la quale, in sostanza, chiede a questa Corte di ripercorrere le tappe, in punto di fatto, dell'intero giudizio d'appello, lamentando un vizio di omessa pronuncia non per evidenziare uno specifico fatto processuale sottoposto all'esame del giudice di appello che sarebbe stato pretermesso, ma per riproporre tutti i motivi di appello e cioè la violazione dell'art. 63 c.p.c. (ricusazione del consulente), la violazione dell'art. 196 c.p.c. (facoltà del giudice di disporre la rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente tecnico per gravi motivi), l'essersi il giudice discostato dalla perizia d'ufficio sul danno estetico ma l'aver poi aderito alle conclusioni del CTU, l'erronea valutazione delle spese mediche; Osserva il collegio come il motivo risulti, in primis, insanabilmente carente sotto il profilo del rispetto dei requisiti di contenuto-forma del ricorso, perché non riporta i passaggi della CTU al fine

di verificare se e come il giudice se ne sia discostato pur giungendo alle medesime conclusioni dell'ausiliare, in ciò non ottemperando ai consolidati principi dettati, in parte qua, dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante conformi, Cass., 1, n. 11482 del 3/6/2016; Cass., 2, n. 19427 del 3/8/2017);

per altro verso, la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c., appare, nella sostanza, manifestamente infondata: non essendovi stata alcuna istanza di ricusazione del CTU che avrebbe dovuto essere svolta nelle forme e nei termini di cui all'art. 192 c.p.c., il giudice non era obbligato a pronunciarsi su di essa; la sentenza ha esaminato tutti i motivi di appello, come riferito nella parte espositiva in fatto, sicché nessun vizio di omessa pronuncia è dato ravvisare; la sentenza è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice di merito può limitarsi a condividere le argomentazioni svolte dal proprio consulente senza essere tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, essendo in tal caso l'obbligo della motivazione assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (Cass., n. 14638/2004); non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiararsi di condividere il merito (Cass., n. 17514/2016);

alle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

non occorre provvedere sulle spese perché la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede processuale;

si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO